

ling economy” (*De Kerkhove*), determinando un’ “economia del simbolico”, nella quale il cliente consuma non tanto le caratteristiche “fisiche” del prodotto (o servizio), ma idealmente opera un processo di identificazione con l’idealità di sé che questo propone.

d) “*store war*” - *la conquista del consumatore*.

I prodotti di consumo oggi subiscono una forte concorrenza da parte dei distributori finali. Tra produttori e distributori è in atto una vera e propria “Guerra sul punto di vendita” (*Store War*) per la “conquista” del consumatore finale.

È la battaglia tra la *brand loyalty*, per cui il consumatore sceglie la marca indipendentemente dal punto di vendita, e la *store loyalty* per cui il consumatore sceglie prima il punto di vendita e poi la marca. È una battaglia a colpi di raffinate politiche di marketing, in cui la pubblicità giocherà un ruolo importante per cercare di costruire sia la *consumer loyalty*, sia la *store loyalty*. Ad oggi, uno dei segmenti di mercato in Italia che meno usa la leva pubblicitaria, se comparato con le altre nazioni europee, è proprio la distribuzione.

In conclusione, possiamo ipotizzare che la risultante delle quattro linee di tendenza sopra descritte, porterà, nel medio-lungo periodo, ad una positiva prospettiva di ripresa del mercato pubblicitario nazionale.

2.2. L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA

La convergenza: il caso della televisione digitale terrestre

L’Autorità ha adottato, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 7, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il regolamento per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284. Il regolamento rappresenta un intervento di complessa riorganizzazione dell’intero sistema televisivo. Tale intervento si realizza secondo alcuni criteri direttivi, indicati dal legislatore nella legge n. 66/2001.

Il dato maggiormente caratterizzante della riforma è costituito dall’introduzione della distinzione tra soggetti che forniscono contenuti, destinatari di autorizzazione, e sui quali gravano tutti gli impegni concernenti i contenuti editoriali, e soggetti che provvedono alla diffusione, con i relativi impegni, destinatari di licenze. Il regolamento disciplina il percorso che, attraverso una fase di avvio dei mercati (fino alla cessazione delle concessioni in tecnica analogica) ed una fase transitoria (fino alla cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica) consentirà il passaggio graduale alla televisione digitale terrestre, a seguito di un periodo di sperimentazione. Il regolamento, inoltre, ha introdotto alcune disposizioni volte a tutelare e valo-

rizzare il settore dell'emittenza locale, riservando, tra l'altro, ai fornitori locali di contenuti un terzo della capacità trasmissiva consentita dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Per un maggior dettaglio sul contenuto del regolamento di cui alla delibera 435/01/CONS, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 3.4.1, della Parte II della Relazione.

Le telecomunicazioni

Nel settore delle telecomunicazioni, si evidenzia l'adozione, nel periodo di riferimento, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001.

Il regolamento disciplina compiutamente il rilascio dei titoli abilitativi (licenze individuali ed autorizzazioni generali) nel settore delle telecomunicazioni ad uso privato. Costituisce pertanto una specifica disciplina rispetto a quanto precedentemente disciplinato dal quadro generale delle norme genericamente applicabili al settore delle telecomunicazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e nella legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Come previsto nella legge n. 66/2001 sopra citata, la competenza per il rilascio dei titoli abilitativi nel settore delle telecomunicazioni, è affidata, per le reti ed i servizi di telecomunicazioni al Ministero delle comunicazioni.

Sul versante della protezione dei dati personali, si segnala che il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 recante "Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2002 ha, tra l'altro, provveduto ad integrare la normativa interna di recepimento della direttiva comunitaria n. 97/66/CE di cui al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, con riguardo al principio di trasparenza nei confronti degli utenti in materia di protezione dati nel settore delle telecomunicazioni.

Sempre nel settore delle telecomunicazioni, si registra l'adozione del decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21 recante "Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 7 marzo 2002. La normativa citata prevede l'obbligo di separazione societaria in capo agli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo e che risultino controllati dallo Stato ovvero titolari di diritti speciali, notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale pubblica nonché gestori, nella stessa area geografica, di una rete televisiva via

cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi. Le nuove norme affidano all'Autorità il potere di vigilanza e controllo in materia.

Infine, si rileva l'intervenuta adozione della legge aprile 2002, n. 59, recante: "Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002. Essa equipara gli *Internet Service Providers* (fornitori di accesso ad Internet) agli operatori alternativi di telecomunicazioni presenti sul mercato (OLOs – *Other Licensed Operators*), relativamente alle condizioni di accesso all'Offerta di Interconnessione di Riferimento pubblicata da Telecom Italia. L'equiparazione ha durata triennale. Inoltre, la legge richiede all'Autorità di aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet.

L'audiovisivo

Nel settore dell'audiovisivo, si rileva che la legge 1° marzo 2002, n. 39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002 è intervenuta a sanare, definitivamente, il difetto di recepimento parziale delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

Il completamento del recepimento della normativa comunitaria in questione avviene in coincidenza con l'entrata in vigore, in data 1° marzo 2002, del protocollo di emendamento alla Convenzione sulla televisione transfrontaliera adottato nel 1998, in virtù della clausola (art. 35) di entrata in vigore automatica del protocollo. In particolare, l'articolo 51 della legge comunitaria recepisce, inserendo l'articolo 3-bis relativo alle trasmissioni transfrontaliere alla legge n. 249/97, gli articoli 2, 2-bis e 3-bis della direttiva sopra citata, che dettano disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere (principio dell'*home country control*, libertà di ricezione e di ritrasmissione sul territorio nazionale di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri, salvo quando esse non rispettano le disposizioni della direttiva in materia di tutela dei minori, principio del mutuo riconoscimento con riguardo alla lista degli eventi di particolare rilevanza), attribuendo all'Autorità il potere-sanzione di disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei casi di violazioni già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti.

Infine, l'articolo 52 della legge comunitaria in esame, introduce, inserendo l'articolo 3-bis alla legge n. 122/98 "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive", le norme di attuazione degli articoli 12, 13 e 16, comma 2, delle direttive relative ai contenuti delle televendite (divieti generali, divieti merceologici) ed alla tutela dei minori rispetto a tale forma di messaggio pubblicitario.

Parte seconda

L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3. GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

3.1. LA TELEFONIA FISSA

3.1.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

Nel corso del 2001, l'Autorità è intervenuta sul mercato della telefonia fissa con diversi provvedimenti, che hanno contribuito ad implementare il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.

Tra gli elementi salienti del periodo di riferimento, relativamente alla regolamentazione della rete fissa, è opportuno ricordare le decisioni in materia di:

1. Offerta di Interconnessione di Riferimento (OIR) di Telecom Italia;
2. accesso disaggregato alla rete locale (*Local Loop Unbundling* - *ULL*);
3. offerta di linee affittate *wholesale*, rivolta agli operatori licenziatari e ai soggetti fornitori di accesso ad Internet;
4. regolamentazione della banda larga (DSL, CVP), che ha reso il mercato italiano tra i più sviluppati a livello europeo. Brevemente, alla fine del 2001, risultavano attivate circa 247.000 linee fornite direttamente da Telecom Italia alla propria clientela, mentre altre 143.000 sono state acquisite dagli operatori alternativi (*other licenced operator* – OLO) per la rivendita agli utenti finali (imprese e clientela residenziale). In termini di copertura geografica, sono circa 700 i comuni raggiungibili dall'offerta DSL;
5. pubblicazione della verifica della contabilità dei costi di Telecom Italia;
6. revisione dei valori del *price cap*, relativamente ai canoni e ai contributi di attivazione;
7. condizioni tariffarie agevolate per particolari categorie di clientela (c.d. “fasce sociali”);
8. servizio universale;
9. elenco telefonico generale;
10. servizio 12 di informazione abbonati;
11. numerazione e frequenze (risorse scarse).

Inoltre, si ricorda che nel maggio 2002, l'Autorità ha adottato la delibera n. 152/02/CONS, contenente "misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa". In particolare, il provvedimento disciplina gli aspetti relativi alla contabilità regolatoria, alle modalità di offerta dei servizi agli altri operatori, alle tariffe di interconnessione e alle modalità di verifica delle condizioni di offerta al pubblico dell'operatore notificato, al fine di garantire, nell'interesse complessivo dell'utenza, l'evoluzione concorrenziale del mercato delle telecomunicazioni.

Offerta di interconnessione di riferimento (OIR) di Telecom Italia

Nell'ambito delle decisioni citate, la verifica delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi d'interconnessione alla rete di Telecom Italia continua a rappresentare un'attività particolarmente rilevante, dal momento che l'interconnessione mantiene il ruolo di principale strumento utilizzato dagli operatori nuovi entranti (unitamente a soluzioni infrastrutturali alternative) per fornire servizi in concorrenza con Telecom Italia e che il c.d. "Listino" si è esteso anche ai servizi di accesso disaggregato, nonché alla diverse modalità di accesso ad Internet.

La delibera n. 4/02/CIR "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia" riporta le modifiche di natura tecnica e delle condizioni economiche di interconnessione ed accesso alla rete di Telecom Italia.

Nel corso del procedimento istruttorio sono stati rilevati alcuni aspetti critici dell'offerta di riferimento, sia relativi all'interconnessione, sia relativi ai servizi di accesso disaggregato, per i quali l'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire.

In primo luogo, si ricorda la modifica delle condizioni di offerta dei servizi a livello di SGU (Stadio gruppo urbano), per i quali l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere, a partire dal 2002, l'introduzione, nell'offerta di riferimento, di servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale. Inoltre, l'offerta relativa a tutti gli SGU in ambito distrettuale potrà essere affiancata da un'offerta caratterizzata da condizioni economiche migliorative rispetto all'offerta accessibile da tutti gli SGU, previa approvazione dell'Autorità.

In secondo luogo, l'Autorità ha osservato che, in vista di una sempre maggiore diffusione dell'accesso disaggregato, aumenterà il numero di operatori che saranno attestati a livello di SGU e con esigenze reciproche di interconnessione. Ne consegue, quindi, la necessità di garantire a tali operatori la possibilità di usufruire del servizio di transito anche tramite SGU e di beneficiare delle relative riduzioni di costo rispetto al transito via SGT (Stadio gruppo di transito). Ciò considerato, l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere l'introduzione, nell'offerta di riferimento, delle condizioni relative a servizi di transito a livello SGU, valutate secondo le modalità appena menzionate.

In merito all'impiego dei valori di *best practice* per la definizione delle condizioni economiche di offerta, l'Autorità ha rilevato che la Commissione europea, con la raccomandazione n. 2000/263/CE del 20 marzo 2000, ha aggiornato la tabella dei prezzi di interconnessione di cui alla raccomandazione n. 98/195/CE e, pertanto, ha ritenuto di mantenere una valorizzazione basata sui dati di contabilità regolatoria a costi correnti, in linea con il parere della Commissione europea. Inoltre, l'Autorità ha applicato alcune modifiche su elementi di particolare criticità rilevati nel corso dell'istruttoria, al fine di assicurare una maggiore efficienza di Telecom Italia rispetto alle migliori condizioni di offerta a livello europeo, anche alla luce delle indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In particolare, sono stati riscontrati due elementi di criticità, relativi: da un lato, alle modalità di allocazione dei costi di struttura ai servizi di interconnessione (anche con riferimento al principio di non discriminazione rispetto ai servizi offerti alle divisioni commerciali di Telecom Italia); dall'altro lato, ai valori proposti per il servizio di doppio transito che presentavano un aumento rispetto al 2000, in controtendenza rispetto agli altri servizi. Con riguardo al primo aspetto, l'Autorità ha riconsiderato l'allocazione dei costi direttamente attribuibili, riservandosi di rivedere, anche alla luce della necessità di assicurare la parità di trattamento interno-esterno, la metodologia di allocazione di tali voci di costo (delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002). Con riferimento al secondo aspetto, l'Autorità non ha ritenuto condivisibile l'impostazione presentata, nell'ottica di un corretto assetto concorrenziale del mercato: infatti, costi molto elevati, soprattutto nelle tratte di collegamento tra SGT, riflettono inefficienze allocative di Telecom Italia, anche alla luce degli analoghi valori esposti a livello internazionale. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto opportuno utilizzare i valori all'anno precedente (rettificati), per la determinazione delle condizioni economiche di raccolta e terminazione via doppio transito. L'applicazione delle indicazioni sopra esposte, per il 2001, conduce ad una riduzione delle condizioni di raccolta e terminazione contenute nell'offerta di riferimento per i servizi di fonia.

Per quanto riguarda la modalità di misurazione delle distanze a valere per i collegamenti trasmissivi di interconnessione, la “distanza minima via cavo” tra la centrale Telecom e quella dell'OLO è apparsa non in linea con quella adoperata per altre tipologie di servizio analoghe (ad esempio, le linee affittate), per le quali la distanza tra le centrali viene calcolata in linea d'aria. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto opportuno prevedere l'impiego di un'unica metodologia di misurazione, indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio, nonché disporre l'introduzione della variazione metodologica per la valutazione delle distanze dei collegamenti trasmissivi urbani in linea d'aria a partire dal 2002.

Per quanto riguarda i tempi di *provisioning* e il *Service Level Agreement* (SLA) dei servizi di interconnessione, l'Autorità ha riscontrato come il processo di pianificazione per l'attivazione dei servizi di interconnessione rappresenti un elemento determinante per garantire condizioni

di effettiva concorrenzialità. L'offerta di riferimento prevede, in capo agli OLO, dettagliate procedure di pianificazione per le richieste di servizi di interconnessione. Tali procedure risultano particolarmente onerose, sia in termini di tempo, in quanto i servizi devono essere richiesti con molto anticipo, sia in termini economici, giacché il mancato rispetto della tempistica prevista comporta l'applicazione di penali. In altre parole, a fronte di un processo di pianificazione particolarmente vincolante, non corrispondono tempi di attivazione del servizio più efficienti. L'Autorità ha quindi ritenuto opportuno un riesame delle condizioni proposte, non solo in termini di tempi di pianificazione ma soprattutto in termini di tempi di realizzazione delle risorse pianificate, con l'obiettivo di incrementare il grado di flessibilità per gli operatori interconnessi. Pertanto, ritenendo il sistema proposto eccessivamente rigido per gli OLO, l'Autorità non ha considerato opportuno prevedere l'applicazione delle penali per il mancato rispetto delle pianificazioni annuali e trimestrali per il 2001 e, in prospettiva, per il 2002. Infine, è stata inclusa la possibilità, per gli OLO, di richiedere risorse di interconnessione anche non previste nel processo di pianificazione.

Particolarmente rilevanti sono stati, inoltre, gli interventi per la promozione dei servizi Internet. In tal senso, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia la pubblicazione nell'OIR di specifiche condizioni economiche per l'accesso alle nuove numerazioni in decade 7 dedicate a servizi Internet (in base al nuovo Piano di numerazione nazionale, approvato con delibera n. 6/00/CIR). Le relazioni tecniche ed economiche tra operatori in merito all'utilizzo delle nuove numerazioni in decade 7 sono successivamente state oggetto di ulteriori approfondimenti, al fine di consentire agli operatori di replicare l'attuale gamma di soluzioni di *business* adottate in relazione al traffico Internet.

L'Autorità ha inoltre richiamato il principio generale per cui l'offerta al pubblico da parte di Telecom Italia di nuove soluzioni commerciali debba avere come prerequisito l'esistenza di soluzioni di interconnessione che garantiscano pari opportunità agli operatori concorrenti, nel rispetto del principio di non discriminazione; tale principio trova un'applicazione particolarmente interessante nel caso di offerte commerciali di accesso ad Internet a tariffa *flat* (vedi paragrafo 3.3.1.).

Nel corso del periodo di riferimento, alcuni specifici temi attinenti all'interconnessione sono stati oggetto di particolare attenzione e di conseguenti determinazioni *ad hoc* da parte dell'Autorità.

Si ricorda, in primo luogo, l'attività di verifica del grado di concorrenzialità dei servizi di instradamento del traffico internazionale uscente e la decisione di alleggerire i vincoli regolamentari imposti a Telecom Italia in relazione ad alcune destinazioni (delibera n. 13/01/CIR). Il tema era già stato affrontato in precedenza, in occasione della formulazione, da parte di Telecom Italia, di offerte "a prenotazione" riservate agli operatori interessati ad instradare determinati volumi di traffico su specifiche tratte e per periodi di tempo limitati e, successivamente, nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'offerta di interconnessione per il